



Direttiva CEE del 09/12/1969 n. 463

Titolo del provvedimento:

Terza direttiva del consiglio in materia d'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari. Introduzione dell'imposta sul valore aggiunto negli Stati membri.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 320 del 20/12/1969)

Preambolo

Preambolo.

Testo: in vigore dal 09/01/1970

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in particolare gli articolo 99 e 100,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che la Repubblica italiana e il Regno del Belgio hanno comunicato alla Commissione, rispettivamente il 14 luglio 1969 e il 12 settembre 1969, di non essere in grado di osservare la data limite del 1 gennaio 1970 per l'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto, prevista all'articolo 1, secondo comma, della prima direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari; che detti Stati membri domandano, di conseguenza, una proroga rispettivamente di due anni e di un anno per l'introduzione di tale imposta;
considerando che il Regno del Belgio ritiene di non essere in grado di applicare l'imposta sul valore aggiunto alla data prevista prevalentemente per motivi di ordine congiunturale e di bilancio particolari al Belgio;
considerando che, da parte sua, la Repubblica italiana ha dichiarato che un progetto di riforma generale delle imposte e' gia' stato presentato per l'esame e l'approvazione del Parlamento, il quale non si e' ancora occupato di tale problema; che, ai termini stessi del progetto, le disposizioni legislative necessarie devono essere adottate prima del 31 ottobre 1970; che percio' detto Stato membro non e' in grado di applicare l'imposta sul valore aggiunto alla data prevista;
considerando che una dilazione puo' essere accordata solo se ridotta al minimo;
considerando che pertanto l'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto non puo' essere rinviata oltre il 1 gennaio 1972;
considerando che uno dei principali obiettivi della prima direttiva di cui sopra e' quello di stabilire, introducendo il regime dell'imposta sul valore aggiunto entro il 1 gennaio 1970, le condizioni atte ad evitare che la concorrenza venga falsata dalle imposte sulla cifra d'affari;
considerando che detto obiettivo non potra' venir raggiunto alla data del 1 gennaio 1970, soprattutto sul piano degli scambi, poiche' detti Stati membri continueranno ad applicare, a titolo delle imposte sulla cifra d'affari, aliquote medie di compensazione del carico fiscale interno;
considerando che occorre che gli Stati membri che non sono in grado d'introdurre l'imposta sul valore aggiunto entro il 1 gennaio 1970 non aumentino le loro aliquote medie di compensazione vigenti alla data del 1 ottobre 1969,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

art. 1

Modifica all'articolo 1 della 67/227/CEE.

Testo: in vigore dal 09/01/1970

La data del 1 gennaio 1970 prevista dall'articolo 1 della prima direttiva dell'11 aprile 1967 e' sostituita da quella del 1 gennaio 1972.

art. 2

Aliquote reale: nozione.

Testo: in vigore dal 09/01/1970

Ai sensi della presente direttiva, per aliquote medie s'intendono le aliquote delle tasse di compensazione all'importazione e dei ristorni all'esportazione, fissate per compensare i carichi fiscali, a titolo d'imposta sulla cifra d'affari cumulativa a cascata, che hanno gravato sui prodotti nazionali nelle varie fasi della loro produzione, esclusa l'imposta che colpisce la vendita da parte del produttore finale.

art. 3

Disposizioni inerenti le aliquote medie.

Testo: in vigore dal 09/01/1970

Le aliquote medie in vigore alla data del 1 ottobre 1969 non possono essere aumentate.

Tuttavia, le aliquote medie esistenti a tale data sono adattate alle eventuali modifiche apportate successivamente alle aliquote dell'imposta sulla cifra d'affari.

art. 4

Stati membri destinatari della direttiva.

Testo: in vigore dal 09/01/1970

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.